



Regolamento di Mediazione di 645 s.r.l

Ai sensi della disciplina di cui al D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28 **come modificato dal D.Lgs 69/2013** e al decreto interministeriale 18.10.2010 n. 180 ed al D.M. n. 145 / 2011.

INDICE

- Art. 1 Applicazione del Regolamento
 - Art. 2 Avvio della Mediazione
 - Art. 3 Nomina del Mediatore e procedimento di mediazione
 - Art. 4 Luogo della Mediazione
 - Art. 5 Obblighi di riservatezza e diritto di accesso agli atti
 - Art. 6 Indipendenza, imparzialità e sostituzione del mediatore
 - Art. 6 bis Tirocinio Assistito del Mediatore
 - Art. 7 Svolgimento della Mediazione e poteri del mediatore
 - Art. 8 Presenza delle parti e loro rappresentanza
 - Art. 9 Conclusione della Mediazione
 - Art. 10 Mancato accordo
 - Art. 11 Responsabilità delle parti
 - Art. 12 Indennità
-
- Allegato I. Indennità di mediazione
 - Allegato II. Codice europeo di condotta per mediatori
 - Allegato III Scheda di valutazione

REGOLAMENTO MED-ARB

ART. 1 APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento ("Regolamento") si applica alla procedura di mediazione a fini conciliativi ("Mediazione" ai sensi del D.M. 180/2010) delle controversie che le parti intendono risolvere bonariamente, in forza di una disposizione di legge, dell'invito di un giudice, di una clausola contrattuale ovvero di propria iniziativa.
2. Il Regolamento si applica alle mediazioni amministrative dall'organismo "645 s.r.l." di mediazione in relazione a controversie nazionali. Le controversie internazionali possono essere soggette ad altro regolamento.

ART. 2 AVVIO DELLA MEDIAZIONE

1. La parte di una lite che intende avviare la Mediazione può farlo tramite la domanda di avvio. La relativa modulistica è stata predisposta sia in forma on line e pubblicata sul sito www.cameradimediazionenazionale.it, sia in forma cartacea da richiedere alla segreteria dell'Organismo. La domanda può essere presentata dalla parte istante o da tutte le parti congiuntamente presso la sede legale dell'Organismo sita in Roma al viale Libia 120 o presso tutte le altre sedi presenti sul territorio nazionale e pubblicizzate on-line. L'istanza di mediazione può essere inviata mediante telefax o mail, in uno con la ricevuta del pagamento delle spese di avvio della procedura e delle spese di mediazione, che secondo quanto indicato dal D.L. 69/2013 vengono calcolate da codesto Organismo in misura fissa e indipendentemente dal valore della controversia in euro 48.80 iva inclusa relativi ai c.d. diritti di segreteria; eventuali integrazioni saranno comunicate all'istante durante il primo incontro di mediazione in caso di comparizione della parte chiamata e solo nel caso in cui i soggetti coinvolti in mediazione intendessero proseguire con la procedura di mediazione.

La domanda deve contenere:

- 1) L'indicazione dell'Organismo di mediazione;
- 2) Il nome, tutti i dati identificativi e tutti i recapiti delle parti e di loro eventuali rappresentanti e/o consulenti presso cui effettuare le dovute comunicazioni;
- 3) L'oggetto della lite;
- 4) Le ragioni della pretesa e le richieste che vengono formulate nei confronti delle altre parti;
- 5) Il valore della controversia individuato secondo i criteri stabiliti dal codice di procedura civile;
- 6) L'elenco dei documenti che si intendono produrre pubblicamente.

2. Per le liti di valore indeterminato, indeterminabile ovvero se vi sia notevole disaccordo tra le parti sulla stima, le spese dovute per attivare la procedura sono calcolate in euro 48.80 iva inclusa relativi ai c.d. diritti di segreteria; eventuali integrazioni saranno comunicate alle parti in caso di comparizione della parte chiamata semprechè i soggetti coinvolti in mediazione intendessero proseguire con la procedura di mediazione tenuto conto del reale valore della lite per come emerso nella discussione e/o nel verbale di avvenuta conciliazione.

3. La richiesta di avvio della procedura non completa o errata potrà essere sanata su richiesta dell'Organismo nel termine perentorio di un giorno, in mancanza del quale la domanda di avvio si avrà come non pervenuta.

4. Durante il periodo di chiusura feriale dell'Organismo, che verrà pubblicizzato sul sito www.cameradimediazionenazionale.it tutti i termini tra cui quelli dell'istanza di avvio della mediazione sono sospesi.

5. La domanda, il mediatore designato, la data e il luogo del primo incontro sono comunicate all'altra parte dalla Segreteria dell'Organismo nei modi previsti dalla legge (lettera raccomandata *r/r*, posta elettronica certificata, fax,) e, comunque, con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante.

6. Qualora la parte nei cui confronti è stata proposta la mediazione, entro 7 giorni dall'avvenuta ricezione dell'invito, non comunichi alla Segreteria dell'Organismo la propria adesione al procedimento, con le medesime modalità previste per la domanda di avvio della mediazione, ovvero risponda negativamente, il tentativo di mediazione si ha per fallito ed il mediatore, su richiesta della parte istante, darà atto di tale mancata partecipazione di una delle parti al procedimento redigendo processo verbale negativo, verbale che verrà depositato presso la Segreteria dell' Organismo la quale, su richiesta delle parti legittimate, ne rilascerà copia.

ART. 3 NOMINA DEL MEDIATORE E PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

1. All'atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell'organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti non oltre quindici giorni dal deposito della domanda di mediazione, ovvero dal deposito dell'istanza di avvio stabilita dal Giudice.
2. Il mediatore è nominato, dal Responsabile dell'Organismo, tra quelli inseriti nell'elenco interno dei mediatori iscritti presso l'organismo della 645 s.r.l. che siano in possesso dei requisiti di cui al D.M. 180/2010, come novellato a seguito del D.M. 145 / 2011. La lista dei mediatori è consultabile previa espressa richiesta sul sito www.cameradimediazionenazionale.it
3. La scelta viene effettuata tenendo conto dell'eventuale preferenza espressa concordemente dalle parti; in mancanza l'organismo designa il Mediatore tenuto conto della specifica competenza professionale di quest'ultimo, rispetto alla materia oggetto della mediazione, e tenuto conto anche della tipologia di Laurea Universitaria posseduta e della esperienza professionale maturata.
4. Se il valore della lite è superiore a 500.000 euro, l'organismo può fornire su richiesta delle parti una lista di candidati ritenuti idonei, tenendo conto in considerazione l'eventuale preferenza espressa dalle parti, specifiche competenze professionali, eventuali conoscenze tecniche o linguistiche e la disponibilità del mediatore. Ciascuna parte assegna un ordine di preferenza a tutti i candidati. L'Organismo nomina mediatore la persona con l'ordine di preferenza collettivamente superiore e, in caso di parità, quella più anziana. Se le parti non comunicano le rispettive preferenze entro 5 giorni, l'Organismo nomina il mediatore tra i candidati proposti.
5. Il mediatore designato non può, se non per giustificato motivo, rifiutarsi di svolgere la mediazione.
6. Il procedimento di mediazione può avere inizio solo dopo la sottoscrizione da parte del mediatore designato della dichiarazione di imparzialità di cui all'articolo 14, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 28/10. Il procedimento si svolge senza formalità. Il mediatore si adopera affinché le parti raggiungano un accordo amichevole di definizione della controversia. Quando non può procedere ai sensi del comma 1, ultimo periodo, del Decreto legislativo 4 Marzo 2010 n.28, il mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali; per le modalità di calcolo e liquidazione dei compensi spettanti agli esperti si rinvia alle tabelle previste per i consulenti tecnici d'ufficio di ciascuna categoria professionale per come applicati dall'Autorità Giudiziaria ordinaria.
7. La Mediazione ha una durata non superiore a 4 mesi dal deposito dell'istanza. In caso di ricorso alla procedura su invito del Giudice, il predetto termine decorre dalla scadenza fissata dal giudice per il deposito dell'istanza. L'organismo comunica alle parti nei modi previsti dalla legge (lettera raccomandata r/r, posta elettronica certificata, fax,) l'avvenuta ricezione dell'istanza e ogni altro elemento necessario allo svolgimento della procedura. L'istante può farsi parte attiva, con ogni mezzo idoneo, per effettuare le comunicazioni alla controparte. La mediazione e le comunicazioni tra tutte le parti potranno avvenire anche con modalità telematiche come descritto sul sito www.cameradimediazionenazionale.it dove può essere scaricata tutta la modulistica. L'uso della forma telematica potrà avvenire anche per una parte della procedura di mediazione. La piattaforma telematica utilizzata è stata predisposta al fine di garantire la sicurezza delle comunicazioni ed il rispetto della riservatezza.

ART. 4 LUOGO E MODALITA' DELLA MEDIAZIONE

1. La mediazione si svolge nelle sedi comunicate al Ministero della Giustizia e pubblicate sul sito www.cameradimediazionenazionale.it. In alternativa, l'organismo può fissare lo svolgimento della procedura in altro luogo ritenuto più idoneo con il consenso di tutte le parti, del mediatore e del responsabile dell'organismo.

ART. 5 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI

1. Il procedimento di mediazione è coperto da riservatezza in tutte le sue fasi; tutte le informazioni acquisite nel corso della Mediazione sono riservate. I dati raccolti per lo svolgimento delle singole procedure sono trattati nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003 numero 196 recante, "Codice in materia di protezione dati personali". Fermo quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, del Decreto legislativo 4 Marzo 2010 n. 28, è garantito il diritto di accesso delle parti agli atti del procedimento di mediazione, che il responsabile dell'organismo custodirà in apposito fascicolo debitamente registrato e numerato nell'ambito del registro degli affari di mediazione, per la durata di tre anni. Il diritto di

accesso ha per oggetto gli atti depositati dalle parti nelle sessioni comuni ovvero, per ciascuna parte, gli atti depositati nella propria sessione separata. Non sono consentite comunicazioni riservate delle parti al solo mediatore, eccetto quelle effettuate in occasione delle sessioni separate.

2. Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell'Organismo o comunque nell'ambito del procedimento di mediazione è tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo.

3. Il mediatore è tenuto alla riservatezza nei confronti delle parti rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni.

4. Le parti e ogni altra persona presente agli incontri di mediazione, ivi inclusi gli avvocati e i consulenti, hanno l'obbligo di mantenere la massima riservatezza e non possono presentare come prova in qualsiasi procedimento arbitrale, giudiziale o di altra natura suggerimenti, informazioni, circostanze che sono state espresse durante gli incontri di mediazione; ammissioni fatte dalla controparte nel corso degli incontri di Mediazione; la circostanza che una delle parti aveva o meno indicato la volontà di accettare una proposta di soluzione della lite fatta dalla controparte o dal mediatore.

5. L'Organismo assicura adeguate modalità di conservazione e di riservatezza degli atti introduttivi del procedimento, sottoscritti dalle parti, nonché di ogni altro documento proveniente dai soggetti di cui al comma che precede o formato durante il procedimento.

ART.6 INDIPENDENZA, IMPARZIALITA' E SOSTITUZIONE DEL MEDIATORE

1. Il mediatore nominato, prima dell'inizio dell'incontro di mediazione è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza e imparzialità, con esplicito riferimento al Codice europeo di condotta per mediatori; salvo diverso accordo scritto tra le parti, il mediatore non può svolgere la funzione di arbitro in un procedimento arbitrale connesso con la lite che costituisce oggetto della Mediazione.

2. Il mediatore ha l'obbligo di rimettere il mandato in tutti i casi previsti dall'art. 51 del Codice Procedura Civile, dando la relativa comunicazione di incompatibilità all'organismo entro 2 gg. dall'avvenuta nomina.. Il mediatore è tenuto a comunicare all'organismo nel medesimo termine le ragioni di convenienza tali da rendere dubbia la propria incompatibilità all'incarico.

3. Per ragioni di convenienza l'organismo può sostituire il mediatore prima dell'inizio dell'incontro di mediazione con un altro della propria lista di pari esperienza.

4. A procedimento iniziato, qualora il mediatore comunichi qualsiasi fatto sopravvenuto che ne possa limitare l'imparzialità o l'indipendenza, e comunque in ogni altro caso di impedimento, l'organismo "645. S.r.l." informerà le parti e provvederà alla sua sostituzione.

ART. 6 BIS. TIROCINIO ASSISTITO DEL MEDIATORE

1. L'Organismo di Mediazione è obbligato a consentire, gratuitamente e disciplinandolo nel proprio Regolamento, il "Tirocinio Assistito dei Mediatori" di cui all'art. 4, comma 3, lettera b, del D.M. 180/2010, come novellato a seguito del D.M. 145/2011.

2. Il Responsabile dell'Organismo, tenuto conto della tipologia di Laurea posseduta dal Tirocinante e/o della sua appartenenza ad un determinato Collegio ed infine della sua esperienza professionale già acquisita anche presso altri Organismi, provvederà a designare il nominativo del tirocinante che dovrà essere affiancato al Mediatore Professionista nel corso delle singole procedure di mediazione.

3. Il Mediatore, nella procedura di mediazione in cui partecipa come "Tirocinante" è obbligato al segreto professionale e alla riservatezza come il Mediatore Professionista designato.

4. Il Tirocinio Assistito potrà essere espletato gratuitamente in tutte le sedi, solo da Mediatori iscritti nell'elenco tenuto dall'Organismo le cui vicende comunicative sono di volta in volta comunicate al Responsabile

ART. 7 SVOLGIMENTO DELLA MEDIAZIONE E POTERI DEL MEDIATORE

1. Il mediatore è libero di condurre gli incontri di mediazione nel modo che ritiene più opportuno, tenendo in considerazione le circostanze del caso, la volontà delle parti e la necessità di trovare una rapida soluzione della lite. Il mediatore deve in ogni caso convocare personalmente le parti. Non sono consentite comunicazioni riservate delle parti al solo mediatore, eccetto quelle effettuate in occasione delle sessioni separate. Il mediatore non ha il potere di imporre alle parti alcuna soluzione; è autorizzato a tenere incontri congiunti e separati con le parti. Alcune fasi della mediazione possono svolgersi in videoconferenza o telefonicamente, su indicazione del mediatore, e col comune accordo delle parti.
2. Le parti hanno diritto di accesso agli atti del procedimento di mediazione da loro depositati in sessione comune e ciascuna parte ha diritto di accesso agli atti da questa depositati nelle rispettive ed eventuali sessioni separate. Gli atti vengono custoditi dall'Organismo in apposito fascicolo, anche virtuale, registrato e numerato e conservati nel rispetto dei termini di legge.
3. Il mediatore e le parti concordano di volta in volta quali tra gli atti eventualmente pervenuti al di fuori delle sessioni private devono essere ritenuti riservati.
4. Il mediatore si riserva il diritto di non verbalizzare alcuna proposta formulata dalle parti:
 - se vi è opposizione alla verbalizzazione espressa nella clausola contrattuale di mediazione;
 - nel caso in cui almeno una parte vi si opponga espressamente;
 - in caso di mancata partecipazione alla mediazione di una o più parti;
 - in ogni caso in cui ritenga di non avere sufficienti elementi.
5. Qualora le parti lo richiedano concordemente, in qualunque momento del procedimento, il mediatore può formulare una proposta di conciliazione comunicandola per iscritto alla parti che sono libere di aderirvi mediante accettazione da far pervenire per iscritto al mediatore entro sette giorni dalla ricezione della comunicazione della proposta. In caso di mancata risposta nel detto termine la proposta si intende rifiutata.
6. Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all'art. 13 del D.Lgs. 28/2010.
7. In accordo con le parti, l'organismo può nominare un mediatore diverso da colui che ha condotto la mediazione per verbalizzare una proposta conciliativa che produca gli effetti previsti dalla legge, anche sulle sole informazioni offerte dalle parti al mediatore proponente.
8. Il mediatore interpreta e applica le norme del Regolamento per la parte relativa ai propri doveri e responsabilità.

ART. 8 PRESENZA DELLE PARTI E LORO RAPPRESENTANZA

1. Alle persone fisiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione personalmente. Le stesse dovranno comunque farsi assistere e/o rappresentare da uno o più avvocati di propria fiducia, tutti muniti (nel caso di assenza della parte) di apposita ed idonea procura speciale notarile.
2. Viste le più recenti modifiche legislative poste in essere col c.d. Decreto del Fare, al fine di evitare che su gli utenti finali gravino maggiori oneri, l'Organismo di mediazione si offre di retribuire l'assistenza legale in misura comunque non superiore al 10% delle spese di mediazione versate dalla parte assistita.
3. Alle persone giuridiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione tramite un rappresentante fornito dei necessari poteri per definire la controversia.

ART. 9 CONCLUSIONE DELLA MEDIAZIONE

1. Conclusa la mediazione, il mediatore redige processo verbale che viene sottoscritto dagli avvocati, dalle parti e dal mediatore che certifica l'autografia della sottoscrizione. Il mediatore dà inoltre atto dell'eventuale impossibilità di una parte a sottoscriverlo. L'esito positivo dell'incontro comporta altresì la scritturazione di un accordo amichevole sottoscritto dalle sole parti e dagli avvocati che le assistono, che viene allegato quale parte integrante del predetto processo verbale.

2. Il processo verbale, di avvenuta o non avvenuta conciliazione, unitamente all'eventuale verbale di accordo ad esso allegato, viene depositato dal mediatore presso la Segreteria dell'Organismo sita presso la sede operativa sita in Roma al viale Libia 120 (o presso qualsiasi altra sede comunicata al Responsabile e a ciò preposta) e verrà tenuto agli atti dell'Organismo. Il Responsabile dell'Organismo, tramite la Segreteria, rilascia copia del processo verbale, con l'eventuale verbale di accordo ad esso allegato, alla parti che lo richiedano anche ai fini dell'istanza di omologazione. Qualora oggetto dell'accordo sia uno dei contratti o degli atti previsti dall'art. 2643 cod. civ., per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale deve essere autenticata da Pubblico Ufficiale a ciò autorizzato. Il verbale di accordo il cui contenuto non è contrario all'ordine pubblico o a norme imperative, su richiesta di una delle parti che hanno partecipato al procedimento di mediazione, viene omologato con decreto del Presidente del Tribunale del circondario in cui ha sede l'Organismo, previo accertamento della sua regolarità formale. Tutti gli oneri relativi alla procedura di omologazione e quelli fiscali conseguenti l'accordo eventualmente raggiunto sono a carico delle parti. Al termine di ogni procedura di mediazione a ciascuna parte viene consegnata la scheda di valutazione del servizio, il cui modello è allegato al presente regolamento, da trasmettere debitamente sottoscritta alla Segreteria dell'Organismo di Mediazione; sarà cura di quest'ultima inoltrare per via telematica al responsabile del registro degli organismi di mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia, la scheda di valutazione del servizio attraverso modalità che assicurino con certezza l'avvenuta ricezione della stessa.

ART. 10 MANCATO ACCORDO

1. Qualora non si pervenga a un accordo, o manchi una o più parti, il mediatore stila il verbale negativo dando atto di quanto sopra ovvero, nelle materie di cui all'art. 5 comma 1 del D.Lgs. 28/2010, su richiesta della parte presente, può formulare una proposta come prevista dalla normativa vigente. Tale proposta deve essere comunicata per iscritto dal mediatore alle parti che sono libere di aderirvi mediante accettazione da far pervenire per iscritto al mediatore entro sette giorni dalla ricezione della comunicazione della proposta. In caso di mancata risposta nel detto termine la proposta si intende rifiutata.

2. In caso di mancata accettazione della proposta del mediatore, il verbale di fallita conciliazione è emesso decorsi 5 (cinque) giorni dalla scadenza del termine per l'accettazione delle parti.

3. Il verbale di mancato accordo o di mancata partecipazione può essere sottoscritto da un mediatore diverso da quello nominato, su incarico del responsabile dell'Organismo.

4. In caso di fallita conciliazione per mancata partecipazione di una parte, la parte interessata alla proposta del mediatore deve farne richiesta scritta entro 3 giorni decorrenti dalla data fissata per l'incontro di mediazione. Spetta al mediatore nominato valutare se sussistano gli elementi necessari alla formulazione della proposta.

5. In ogni caso, salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento.

ART. 11 RESPONSABILITA' DELLE PARTI

1. E' di competenza esclusiva delle parti: -l'assoggettabilità della controversia alla procedura di mediazione, eventuali esclusioni, preclusioni, prescrizioni e decadenze che non siano state espressamente segnalate dalle parti all'atto del deposito dell'istanza; -le indicazioni circa l'oggetto e le ragioni della pretesa contenute nell'istanza di mediazione; -l'individuazione dei soggetti che devono partecipare alla mediazione, con particolare riguardo al litisconsorzio necessario, in caso di controversie in cui le parti intendono esercitare l'azione giudiziale nelle materie per le quali la mediazione è prevista come condizione di procedibilità; -l'indicazione dei recapiti dei soggetti a cui inviare le comunicazioni; -la determinazione del valore della controversia; -la forma e il contenuto dell'atto di delega al proprio rappresentante; -le dichiarazioni in merito al gratuito patrocinio, alla non esistenza di più domande relative alla stessa controversia e ogni altra dichiarazione che venga fornita all'Organismo o al mediatore dal deposito dell'istanza alla conclusione della procedura. Né la 645 s.r.l., né il mediatore e i loro assistenti o collaboratori sono responsabili di atti o di omissioni riguardanti la preparazione, lo svolgimento o la conclusione della Mediazione, tranne nei casi di dolo o colpa grave.

ART. 12 INDENNITA'

1. Le indennità dovute dalle parti sono quelle previste dal D.M. 180/2010, art. 16., novellato dal D.M. 145 / 2011 e successive modificazioni. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, qualora l'organismo si avvalga di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali, il loro compenso viene determinato secondo le tariffe professionali, se esistenti, o diversamente concordato con le parti e il pagamento delle relative parcelle non rientra negli importi previsti in tabella.
2. L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.
3. Per le spese di avvio, a valere sull'indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte un importo di euro 40,00 più iva che è versato dall'istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento.
4. Per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna parte l'importo indicato nella tabella allegato I al presente regolamento, redatta in conformità con il D.M. 180/2010, art. 16., novellato al D.M. 145 / 2011 e successive modificazioni, che dovrà essere versato, nella misura stabilita dalla legge, solo nel caso in cui le parti intendessero proseguire la mediazione dopo il c.d. "primo incontro".
5. L'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma **della medesima tabella A)**:
 - a) può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare;
 - b) deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione;
 - c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell'articolo II del decreto legislativo;
 - d) deve essere ridotto di un terzo nelle materie di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, per i primi sei scaglioni e della metà per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera e) del presente comma e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo a eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma;**
 - e) deve essere ridotto ad euro 40,00 per il primo scaglione e ad euro 50,00 per tutti gli altri scaglioni, fermo restando l'applicazione della lettera c) del presente comma quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento.**
6. Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l'importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato.
7. Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.
8. Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.
9. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'organismo decide il valore di riferimento e lo comunica alle parti.
10. L'acconto delle spese di mediazione deve essere versato da tutte le parti che hanno aderito al procedimento entro il giorno precedente quello fissato per il primo incontro di mediazione e, comunque, prima della consegna del verbale devono essere interamente saldate
11. Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell'articolo II del decreto legislativo.
12. Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.

13. Ai fini della corresponsione dell'indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica parte.
14. Gli organismi diversi da quelli costituiti dagli enti di diritto pubblico interno stabiliscono gli importi di cui al comma 3, ma restano fermi gli importi fissati dal comma 4, lettera d), per le materie di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo. Resta altresì ferma ogni altra disposizione di cui al presente articolo.

ALLEGATO I

INDENNITA' DI MEDIAZIONE

Tabella corrispondente a quella di cui al D.M. 180/2010

Valore della lite – Spesa (per ciascuna parte)

- Fino a Euro 1.000: Euro **65**;
- da Euro 1.001 a Euro 5.000: Euro **130**;
- da Euro 5.001 a Euro 10.000: Euro **240**;
- da Euro 10.001 a Euro 25.000: Euro **360**;
- da Euro 25.001 a Euro 50.000: Euro **600**;
- da Euro 50.001 a Euro 250.000: Euro **1.000**;
- da Euro 250.001 a Euro 500.000: Euro **2.000**;
- da Euro 500.001 a Euro 2.500.000: Euro **3.800**;
- da Euro 2.500.001 a Euro 5.000.000: Euro **5.200**;
- oltre Euro 5.000.000: Euro **9.200**.

Tabella liberamente determinata

Valore della lite – Spesa (per ciascuna parte)

- Fino a Euro 1.000: Euro **130**;
- da Euro 1.001 a Euro 5.000: Euro **250**;
- da Euro 5.001 a Euro 10.000: Euro **450**;
- da Euro 10.001 a Euro 25.000: Euro **700**;
- da Euro 25.001 a Euro 50.000: Euro **1.300**;
- da Euro 50.001 a Euro 250.000: Euro **2.700**;
- da Euro 250.001 a Euro 500.000: Euro **4.600**;
- da Euro 500.001 a Euro 2.500.000: Euro **7.000**;
- da Euro 2.500.001 a Euro 5.000.000: Euro **10.000**;
- oltre Euro 5.000.000: Euro **20.000**;

Gli importi indicati nella suddetta tabella potranno essere ridotti, previo accordo con tutte le parti.

Allegato II

Codice europeo di condotta per mediatori

Art. 1 COMPETENZA, NOMINA E ONORARI DEI MEDIATORI E PROMOZIONE DEI LORO SERVIZI

Competenza I mediatori devono essere competenti e conoscere a fondo il procedimento di mediazione. Elementi rilevanti comprendono una formazione adeguata e un continuo aggiornamento della propria istruzione e pratica nelle capacità di mediazione, avuto riguardo alle norme pertinenti e ai sistemi di accesso alla professione.

Nomina

Il mediatore deve consultarsi con le parti riguardo alle date in cui la mediazione potrà aver luogo. Prima di accettare l'incarico, il mediatore deve verificare di essere dotato della preparazione e competenza necessarie a condurre la mediazione del caso proposto e, su richiesta, dovrà fornire alle parti informazioni in merito.

Onorari

Ove non sia stato già previsto, il mediatore deve sempre fornire alle parti informazioni complete sulle modalità di remunerazione che intende applicare. Il mediatore non dovrà accettare una mediazione prima che le condizioni della propria remunerazione siano state approvate da tutte le parti interessate.

Promozione dei servizi del mediatore

I mediatori possono promuovere la propria attività, purché in modo professionale, veritiero e dignitoso.

ART. 2 INDIPENDENZA E IMPARZIALITA'

2.1. Indipendenza

Qualora esistano circostanze che possano (o possano sembrare) intaccare l'indipendenza del mediatore o determinare un conflitto di interessi, il mediatore deve informarne le parti prima di agire o di proseguire la propria opera. Le suddette circostanze includono: -qualsiasi relazione di tipo personale o professionale con una delle parti; -qualsiasi interesse di tipo economico o di altro genere, diretto o indiretto, in relazione all'esito della mediazione; -il fatto che il mediatore, o un membro della sua organizzazione, abbia agito in qualità diversa da quella di mediatore per una o più parti. In tali casi il mediatore può accettare l'incarico o proseguire la mediazione solo se sia certo di poter condurre la mediazione con piena indipendenza, assicurando piena imparzialità, e con il consenso espresso delle parti. Il dovere di informazione costituisce un obbligo che persiste per tutta la durata del procedimento.

2.2. Imparzialità

Il mediatore deve in ogni momento agire nei confronti delle parti in modo imparziale, cercando altresì di apparire come tale, e deve impegnarsi ad assistere equamente tutte le parti nel procedimento di mediazione.

ART. 3 L'ACCORDO, IL PROCEDIMENTO E LA RISOLUZIONE DELLA CONTROVERSIA

3.1. Procedura

Il mediatore deve sincerarsi che le parti coinvolte nella mediazione comprendano le caratteristiche del procedimento di mediazione e il ruolo del mediatore e delle parti nell'ambito dello stesso. Il mediatore deve, in particolare, fare in modo che prima dell'avvio della mediazione le parti abbiano compreso ed espressamente accettato i termini e le condizioni dell'accordo di mediazione, incluse le disposizioni applicabili in tema di obblighi di riservatezza in capo al mediatore e alle

parti. Su richiesta delle parti, l'accordo di mediazione può essere redatto per iscritto. Il mediatore deve condurre il procedimento in modo appropriato, tenendo conto delle circostanze del caso, inclusi possibili squilibri nei rapporti di forza, eventuali desideri espressi dalle parti e particolari disposizioni normative, nonché l'esigenza di una rapida risoluzione della controversia. Le parti possono concordare con il mediatore il modo in cui la mediazione dovrà essere condotta, con riferimento a un insieme di regole o altrimenti. Se lo reputa opportuno, il mediatore può ascoltare le parti separatamente.

3.2. Correttezza del procedimento Il mediatore deve assicurarsi che tutte le parti possano intervenire adeguatamente nel procedimento. Il mediatore deve informare le parti, e può porre fine alla mediazione, nel caso in cui: -sia raggiunto un accordo che al mediatore appaia non azionabile o illegale, avuto riguardo alle circostanze del caso e alla competenza del mediatore per raggiungere tale valutazione; o -il mediatore concluda che la prosecuzione della mediazione difficilmente condurrà a una risoluzione della controversia.

3.3. Fine del procedimento Il mediatore deve adottare tutte le misure appropriate affinché l'eventuale accordo raggiunto tra le parti si fondi su un consenso informato e tutte le parti ne comprendano i termini. Le parti possono ritirarsi dalla mediazione in qualsiasi momento senza fornire alcuna giustificazione. Il mediatore deve, su richiesta delle parti e nei limiti della propria competenza, informare le parti delle modalità in cui le stesse possono formalizzare l'accordo e delle possibilità di rendere l'accordo esecutivo.

ART. 4 RISERVATEZZA

Il mediatore deve mantenere la riservatezza su tutte le informazioni derivanti dalla mediazione o relative ad essa, compresa la circostanza che la mediazione è in corso o si è svolta, ad eccezione dei casi in cui sia obbligato dalla legge o da ragioni di ordine pubblico. Qualsiasi informazione riservata comunicata al mediatore da una delle parti non dovrà essere rivelata all'altra senza il consenso della parte o a meno che ciò sia imposto dalla legge.

ALLEGATO III

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL SERVIZIO

DATA. _____

NOME _____

ORGANISMO DI MEDIAZIONE 645 srl Viale Libia,120 00199 Roma

Scala di valutazione. 1= valore minimo -5= valore massimo

1) VALUTAZIONE DEL GRADO DI SODDISFAZIONE DEL SERVIZIO

a) Adeguatezza e confort della sede e degli spazi messi a disposizione durante l'incontro di mediazione: 1 - 2 - 3 - 4 - 5

b) Assistenza della segreteria e completezza delle informazioni fornite durante tutto il corso della procedura: 1 - 2 - 3 - 4 - 5

2) VALUTAZIONE DELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE

a) Soddisfazione nella partecipazione alla procedura di mediazione rispetto ad un giudizio in tribunale: 1 - 2 - 3 - 4 - 5

b) La mediazione ha consentito di risparmiare tempo, costi e rischi del ricorso al tribunale?: 1 - 2 - 3 - 4 - 5

3) VALUTAZIONE DEL MEDIATORE

a) Competenza del mediatore nelle tecniche di gestione del conflitto e della procedura: 1 - 2 - 3 - 4 - 5

b) abilità del mediatore nel proporre una soluzione per la composizione della lite: 1 - 2 - 3 - 4 - 5

4) IMPRESSIONI E SUGGERIMENTI:

MED-ARB

Regolamento di Arbitrato della C.M.N.

INDICE

I. DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Ambito di applicazione del Regolamento
- Art. 2 - Regole di procedura
- Art. 3 - Regolamento e successive modifiche
- Art. 4 - Regole applicabili al merito
- Art. 5 - Sede dell'arbitrato (presso una delle sedi Italiane di C.M.N.)
- Art. 6 - Lingua dell'arbitrato
- Art. 7 - Comunicazioni, trasmissione e deposito degli atti
- Art. 8 - Termini

II. AVVIO DELL'ARBITRATO E TENTATIVO DI MEDIAZIONE

- Art. 9 - Domanda di Arbitrato
- Art. 10 - Tentativo di Mediazione
- Art. 11 - Memoria di replica
- Art. 12 - Domanda riconvenzionale e chiamata in causa di terzi
- Art. 13 - Questioni preliminari ed amministrative

III. IL TRIBUNALE ARBITRALE

- Art. 14 - Numero degli Arbitri
- Art. 15 - Nomina dell'Arbitro Unico
- Art. 16 - Nomina del Collegio Arbitrale
- Art. 17 - Scelta e sostituzione del Tribunale Arbitrale
- Art. 18 - Nomina degli arbitri nell'arbitrato con pluralità di Parti
- Art. 19 - Nomina e accettazione degli Arbitri
- Art. 20 - Ricusazione degli Arbitri
- Art. 21 - Sostituzione degli Arbitri
- Art. 22 - Costituzione del Tribunale Arbitrale
- Art. 23 - Poteri del Tribunale Arbitrale
- Art. 24 - Ordinanze del Tribunale Arbitrale
- Art. 25 - Interpretazione delle norme

IV. IL PROCEDIMENTO

- Art. 26 - Incontro preliminare
- Art. 27 - Programmazione e luogo delle udienze
- Art. 28 - Le udienze
- Art. 29 - Istruzione probatoria
- Art. 30 - Consulenza tecnica
- Art. 31 - Domande nuove
- Art. 32 - Intervento volontario e chiamata in causa di un terzo
- Art. 33 - Precisazione delle conclusioni
- Art. 34 - Transazione e rinuncia agli atti
- Art. 35 - Rinuncia alla fase istruttoria

V. IL LODO

- Art. 36 - Emissione del lodo
- Art. 37 - Deliberazione del lodo
- Art. 38 - Forma e contenuto del lodo
- Art. 39 - Deposito e comunicazione del lodo
- Art. 40 - Lodo parziale e lodo non definitivo
- Art. 41 - Correzione del lodo e controllo dei requisiti formali

VI. LE SPESE

- Art. 42 - Spese

VII. ALTRE PROCEDURE OPZIONALI DI ARBITRATO

- Art. 43 - Arbitrato legato

Art. 44 - Arbitrato con offerta finale

VIII. DISPOSIZIONI FINALI 12

Art. 45 - Riservatezza e privacy

Art. 46 - Esclusione di responsabilità

ALLEGATO I. CODICE DEONTOLOGICO DELL'ARBITRO

ALLEGATO II. TARIFFE, ONORARI E COSTI

I. DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Ambito di applicazione del Regolamento

(a) Il Regolamento Arbitrale Generale di Camera di Mediazione Nazionale ("Regolamento") disciplina gli Arbitrati amministrati da Camera di Mediazione Nazionale e che le Parti scelgono di attivare in caso di mancata conciliazione. Le Parti aderiscono al Regolamento ai fini dello svolgimento della procedura arbitrale ("Arbitrato").

(b) Il Regolamento si applica nel caso in cui le Parti abbiano espressamente indicato il Regolamento nella loro convenzione arbitrale ovvero quando, pur in assenza di esplicito riferimento al Regolamento, le Parti abbiano comunque deferito la controversia alla Camera di Mediazione Nazionale, ovvero in caso di mancata conciliazione a seguito dell'insuccesso della procedura di mediazione.

(c) In mancanza di una convenzione di arbitrato tra le Parti, oppure in assenza di specifico riferimento ad Camera di Mediazione Nazionale, ovvero in caso di mancata conciliazione a seguito dell'insuccesso della procedura di mediazione, la Parte che intenda comunque avviare una procedura arbitrale innanzi a Camera di Mediazione Nazionale può farne richiesta nella domanda di arbitrato, in conformità a quanto previsto dall'art. 9, formulando la proposta di arbitrato. In caso di rifiuto della controparte ovvero di mancato deposito della relativa memoria di replica, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione della domanda con la formulazione della proposta (o il diverso termine eventualmente indicato dalla Parte istante) Camera di Mediazione Nazionale informa le Parti che l'arbitrato non può avere luogo.

(d) Con il termine "Parte", così come utilizzato nel presente Regolamento, si intendono le Parti dell'Arbitrato e i loro consulenti legali o rappresentanti.

(e) Con il termine "Tribunale Arbitrale" si intende l'Arbitro Unico o il Collegio Arbitrale.

Art. 2 Regole di procedura

(a) L'Arbitrato è disciplinato dal Regolamento in vigore al momento della presentazione della domanda; in via subordinata dalle regole stabilite di comune accordo dalle Parti; in via ulteriormente subordinata dalle regole disposte dal Tribunale Arbitrale.

(b) In ogni caso, è fatta salva l'applicazione delle norme inderogabili applicabili al procedimento arbitrale contenute nel codice civile.

(c) Nello svolgimento dell'Arbitrato vigono in ogni caso i principi del contraddittorio e della parità di trattamento delle Parti.

Art. 3 Regolamento e successive modifiche

(a) Camera di Mediazione Nazionale si riserva la facoltà di modificare il presente Regolamento senza preavviso.

(b) A ciascun Arbitrato sarà applicato il Regolamento in vigore alla data d'inizio dello stesso.

Art. 4 Regole applicabili al merito

(a) A meno che le Parti non abbiano espressamente richiesto che la decisione avvenga secondo equità, la controversia è decisa dal Tribunale Arbitrale secondo diritto.

(b) Il Tribunale Arbitrale decide in base alla legge scelta dalle Parti nella convenzione arbitrale ovvero quella indicata dalle stesse, successivamente, sino alla costituzione del Tribunale Arbitrale. Diversamente, il Tribunale Arbitrale determina la legge con cui il rapporto è più strettamente collegato.

(c) In ogni caso, il Tribunale Arbitrale tiene conto degli usi del commercio applicabili alla controversia.

Art. 5 Sede dell'arbitrato (presso una delle sedi Italiane di Camera di Mediazione Nazionale)

(a) La sede dell'Arbitrato è stabilita dalle parti nella convenzione di arbitrato. In mancanza, la sede dell'arbitrato si intende presso una delle sedi italiane di Camera di Mediazione Nazionale territorialmente competenti.

(b) Camera di Mediazione Nazionale, sentite le Parti, può disporre che le udienze o le ulteriori attività inerenti il procedimento si svolgano in un luogo diverso dalla sede dell'Arbitrato. Ai fini della determinazione di tale sede Camera di Mediazione Nazionale tiene conto, tra l'altro, dell'oggetto e natura della controversia, delle esigenze delle Parti e dei testimoni.

Art. 6 Lingua dell'arbitrato

(a) La lingua dell'Arbitrato è stabilita dalle Parti nella convenzione arbitrale o, successivamente, sino alla costituzione del Tribunale Arbitrale.

(b) In mancanza di accordo, la lingua dell'Arbitrato è determinata dal Tribunale Arbitrale. Camera di Mediazione Nazionale stabilisce inoltre in che lingua devono essere redatti gli atti che si rendessero necessari anteriormente alla determinazione delle Parti.

(c) Il Tribunale Arbitrale può autorizzare la produzione di documenti redatti in lingua diversa da quella dell'Arbitrato e può disporre che tali documenti siano accompagnati dalla relativa traduzione nella lingua dell'Arbitrato.

Art. 7 Comunicazioni, trasmissione e deposito degli atti

(a) Le Parti devono depositare gli atti e i documenti, ovvero inviarli in formato elettronico secondo le modalità previste di seguito, presso la sede di Camera di Mediazione Nazionale in originale per ciascuna Parte e in tante copie quanti sono gli Arbitri. Camera di Mediazione Nazionale stabilisce il numero di copie necessario nel caso in cui il numero degli arbitri non sia ancora definito. I documenti prodotti vanno depositati in una copia per la Segreteria centrale di Camera di Mediazione Nazionale, una copia per ciascuna altra parte e in tante copie quanti sono gli arbitri.

(b) Le comunicazioni, la trasmissione e il deposito degli atti e dei documenti possono essere effettuati anche in forma elettronica mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato da Camera di Mediazione Nazionale ed agli indirizzi di posta elettronica indicati dalle Parti ovvero, a mezzo fax e con ogni altro mezzo idoneo alla prova della loro ricezione.

(c) Il Tribunale Arbitrale deve depositare presso Camera di Mediazione Nazionale una copia dei verbali e delle ordinanze emesse anche fuori udienza.

(d) La comunicazione soggetta a termine si considera tempestiva se notificata prima della scadenza dello stesso.

Art. 8 Termini

(a) I termini previsti dal Regolamento o fissati da Camera di Mediazione Nazionale o dal Tribunale Arbitrale non sono a pena di decadenza, a meno che detta decadenza non sia espressamente prevista dal Regolamento o stabilita con apposito provvedimento.

(b) Camera di Mediazione Nazionale e il Tribunale Arbitrale possono prorogare, prima della loro scadenza, i termini da essi stabiliti. I termini fissati a pena di decadenza possono essere prorogati soltanto per gravi motivi ovvero previo consenso di tutte le Parti.

(c) Il decorso dei termini è sospeso dal 1 al 31 agosto solo nel caso in cui tale sospensione sia richiesta espressamente e per iscritto dalle Parti.

(d) Nel computo dei termini non si calcola il giorno iniziale. Se il termine scade il sabato o un giorno festivo, esso è prorogato al giorno successivo non festivo.

II. AVVIO DELL'ARBITRATO E TENTATIVO DI MEDIAZIONE

Art. 9 Domanda di Arbitrato

(a) La Parte istante deve depositare presso la segreteria centrale di Camera di Mediazione Nazionale (anche inviandola tramite racc. r.r.) la domanda di Arbitrato compilandola necessariamente in modo da contenere i requisiti minimi contenuti negli appositi moduli fac simile predisposti da Camera di Mediazione Nazionale scegliendo a secondo se l'arbitrato è previsto da una clausola o se viene iniziato anche senza la previsione di una clausola, con la formulazione della proposta. La domanda è sottoscritta dalla Parte o dal difensore munito di procura.

(b) Camera di Mediazione Nazionale trasmette la domanda di arbitrato al convenuto entro il giorno lavorativo successivo alla data del deposito.

(c) Ove dovesse sussistere l'ipotesi prevista dall'art. 35, primo comma, del D. Lgs. 5/2003, AR.CO.ME. provvede a trasmettere la domanda di arbitrato al competente registro delle imprese.

(d) La data di inizio dell'Arbitrato decorre dal deposito della domanda.

(e) Se la Parte convenuta rifiuta di prendere parte alla procedura, Camera di Mediazione Nazionale dà atto per iscritto della mancata risposta o adesione e, in conformità all'articolo 27, il Tribunale Arbitrale, fissa e notifica la data della prima udienza.

Art. 10 Tentativo di Mediazione

(a) Contemporaneamente all'inizio dell'Arbitrato e parallelamente al suo svolgimento le Parti sono tenute (se non esperito) ad esperire un tentativo di mediazione in conformità al Regolamento di Mediazione di Camera di Mediazione Nazionale in vigore, che dovrà concludersi entro quattro mesi dal deposito della domanda di mediazione, salva espressa rinuncia per iscritto.

(b) Le Parti possono decidere di esperire il tentativo di mediazione anche successivamente in qualsiasi fase dell'Arbitrato.

(c) Il mediatore non può svolgere contestualmente il ruolo di Arbitro nel corso dell'Arbitrato né assistere a qualsiasi titolo le parti nella medesima controversia.

(d) Qualora ne ravvisi l'opportunità, per l'intera durata dell'Arbitrato, il Tribunale Arbitrale può invitare in qualunque momento le parti a rivolgersi al mediatore.

(e) Ogni tentativo di mediazione non sospende i termini della procedura arbitrale, salva la diversa volontà delle Parti.

Art. 11 Memoria di replica

(a) Il convenuto deve depositare presso la segreteria centrale di Camera di Mediazione Nazionale (anche inviandola a mezzo racc. r.r.) una memoria di replica che almeno contenga i medesimi requisiti minimi della domanda iniziale. Ovverossia:

1. il nome e il domicilio del convenuto;
2. l'esposizione, anche breve e sommaria, della difesa;
3. l'indicazione delle eventuali domande riconvenzionali e del relativo valore economico;
4. la nomina dell'arbitro o le indicazioni utili sul numero degli arbitri e sulle modalità della loro scelta;
5. l'eventuale indicazione dei mezzi di prova richiesti e ogni documento che la parte ritenga utile produrre;
6. le eventuali indicazioni sulle norme applicabili al procedimento, sulle norme applicabili al merito della controversia ovvero sulla pronuncia secondo equità, sulla sede e sulla lingua dell'arbitrato;
7. la procura conferita al difensore, se questo è stato nominato;
8. la memoria di replica è sottoscritta dalla Parte o dal difensore munito di procura.

(b) La memoria di replica deve pervenire presso la segreteria centrale di Camera di Mediazione Nazionale entro trenta giorni dalla ricezione della domanda di Arbitrato. Tale termine può essere prorogato da Camera di Mediazione Nazionale per giustificati motivi.

(c) Camera di Mediazione Nazionale trasmette la memoria di replica alla parte istante entro il giorno lavorativo successivo alla data del deposito.

(d) Nel caso in cui il convenuto non depositi la memoria di replica, l'Arbitrato prosegue in sua assenza.

Art. 12 Domanda riconvenzionale e chiamata in causa di terzi

(a) Il convenuto, unitamente alla memoria di replica, può proporre eventuali domande riconvenzionali, indicandone il valore.

(b) Se il convenuto propone domanda riconvenzionale, l'attore può depositare presso la segreteria centrale di Camera di Mediazione Nazionale una memoria di risposta alla domanda riconvenzionale entro trenta giorni dalla ricezione della memoria di replica. Tale termine può essere prorogato da Camera di Mediazione Nazionale per giustificati motivi. Camera di Mediazione Nazionale notifica la memoria di risposta alla domanda riconvenzionale al convenuto entro il giorno lavorativo successivo alla data del deposito.

(c) Se la chiamata in causa di terzi è consentita in conformità alle norme applicabili, il convenuto deve proporla con la memoria di replica. Camera di Mediazione Nazionale trasmette la memoria di replica al terzo chiamato in causa entro il giorno lavorativo successivo dalla data del deposito. Al terzo chiamato in causa si applicano, per la memoria di costituzione e le eventuali repliche, gli stessi termini e modalità previste per il convenuto.

(d) Ove dovesse sussistere l'ipotesi prevista dall'art. 35, primo comma, del D. Lgs. 5/2003, Camera di Mediazione Nazionale provvede a trasmettere la domanda anche al registro delle imprese competente.

Art. 13 Questioni preliminari ed amministrative

(a) Camera di Mediazione Nazionale ha facoltà di convocare, e le Parti di richiedere, un incontro per discutere le questioni preliminari di procedura.

(b) Salvo quanto diversamente previsto dalla legge o dall'accordo tra le Parti, Camera di Mediazione Nazionale può riunire più Arbitrati in caso di controversie tra loro connesse affinché queste siano decise con un unico lodo.

(c) In caso di riunione di più Arbitrati, Camera di Mediazione Nazionale tiene conto di tutte le circostanze, compreso lo stato dei procedimenti arbitrali già in corso.

(d) Nelle controversie societarie, in caso di pluralità di impugnazioni avverso una stessa delibera, Camera di Mediazione Nazionale, oppure il Tribunale Arbitrale, dispone che tali impugnazioni siano decise con un unico lodo.

(e) Camera di Mediazione Nazionale non conserva copia dei documenti depositati dopo la conclusione dell'Arbitrato. Se le Parti desiderano la restituzione dei documenti, devono farne richiesta alla Camera di Mediazione Nazionale entro trenta giorni dalla conclusione dell'Arbitrato.

Eventuali ulteriori accordi in merito alla conservazione dei file o dei documenti devono essere previsti per iscritto e la Camera di Mediazione Nazionale si riserva il diritto di addebitare eventuali costi aggiuntivi per tale servizio.

(f) Se una parte contesta l'applicabilità del Regolamento prima della costituzione del Tribunale Arbitrale, il Consiglio Direttivo della Camera di Mediazione Nazionale dichiara la procedibilità o l'improcedibilità dell'arbitrato. Se il Consiglio dichiara la procedibilità dell'arbitrato, rimane impregiudicata ogni decisione del Tribunale Arbitrale al riguardo.

(g) L'eccezione circa l'esistenza, la validità o l'efficacia della convenzione arbitrale o circa la competenza del Tribunale Arbitrale deve essere proposta, a pena di decadenza, nel primo atto o nella prima udienza successiva alla domanda cui l'eccezione si riferisce.

III. IL TRIBUNALE ARBITRALE

Art. 14 Numero degli Arbitri

- (a) L'Arbitrato è condotto da un Arbitro Unico fatto salvo il diverso accordo delle Parti.
- (b) Salvo quanto diversamente previsto dalle Parti nella convenzione arbitrale, il Collegio è composto da tre membri.
- (c) Se la convenzione arbitrale prevede un numero pari di arbitri, il Collegio è composto dal numero dispari di arbitri superiore a quello previsto nella convenzione.

Art. 15 Nomina dell'Arbitro Unico

- (a) L'Arbitro Unico è nominato secondo le regole stabilite dalle Parti nella convenzione arbitrale.
- (b) In caso di accordo delle Parti per la nomina di un Arbitro Unico senza indicazione del relativo termine, lo stesso è determinato dalla Camera di Mediazione Nazionale
- (c) Se la nomina non viene effettuata entro il termine previsto nella convenzione arbitrale o quello assegnato dalla Camera di Mediazione Nazionale, l'Arbitro Unico sarà nominato secondo le modalità di cui all'articolo 17.
- (d) Se la convenzione arbitrale non contiene alcuna previsione in ordine alla nomina dell'Arbitro Unico, Camera di Mediazione Nazionale assegna un termine alle Parti per detta nomina. Decorso tale termine l'Arbitro Unico viene nominato secondo le modalità di cui all'articolo 17.

Art. 16 Nomina del Collegio Arbitrale

- (a) Salvo quanto diversamente stabilito nella convenzione arbitrale, il Collegio Arbitrale è così nominato:
 - (i) ciascuna Parte, nella domanda di Arbitrato e nella memoria di replica, nomina un Arbitro; se la Parte non vi provvede nel termine previsto dalla convenzione di Arbitrato o, in mancanza, in quello assegnato dalla segreteria centrale della Camera di Mediazione Nazionale, l'Arbitro è nominato dal Consiglio direttivo della Camera di Mediazione Nazionale
 - (ii) Il Presidente del Collegio Arbitrale è nominato di comune accordo dagli Arbitri nominati dalle Parti. Se gli Arbitri non vi provvedono entro il termine previsto dalla convenzione di Arbitrato o, in mancanza, in quello assegnato dalla Camera di Mediazione Nazionale, il Presidente viene nominato secondo le modalità di cui all'articolo 17. Se le Parti e gli altri Arbitri acconsentono, il Presidente può, individualmente, decidere le questioni burocratiche e procedurali.

Art. 17 Scelta e sostituzione del Tribunale Arbitrale

- (a) In tutti i casi in cui le parti non vi provvedano, la Camera di Mediazione Nazionale agevola la nomina e la tempestiva composizione del Tribunale Arbitrale .
- (b) Qualora le Parti non trovino un accordo sulla scelta di un Arbitro entro il termine previsto dalla convenzione arbitrale o in quello stabilito da Camera di Mediazione Nazionale, quest'ultima, tramite consiglio direttivo, nomina l'Arbitro o gli Arbitri necessari per comporre il Tribunale Arbitrale.
- (c) In caso di più Parti, tutti i soggetti a cui sia imputabile un comune centro di interessi nell'ambito della medesima controversia, sono congiuntamente considerati come Parte ai fini della selezione dell'Arbitro. La sussistenza di un comune centro di interessi è valutata dalla Camera di Mediazione Nazionale tenuto conto, tra l'altro, della circostanza che tali soggetti siano o meno rappresentati dallo stesso difensore e delle loro posizioni.
- (d) Se l'Arbitrato è disciplinato dall'art. 34 del D. Lgs. 5/2003, ed in ogni altro caso in cui per previsione di legge è obbligatorio deferire ad un terzo la nomina di uno o più arbitri, Camera di Mediazione Nazionale provvede a dette nomine .

Art. 18 Nomina degli arbitri nell'arbitrato con pluralità di Parti

In caso di arbitrato con più di due Parti, ove manchino o siano inadeguate le pattuizioni delle Parti sulla nomina del Tribunale Arbitrale o qualora le Parti non riescano a provvedervi entro il termine previsto dal Regolamento, il Consiglio direttivo della Camera di Mediazione Nazionale stabilisce il numero e le modalità di nomina degli Arbitri e può provvedere direttamente alla loro nomina.

Art. 19 Nomina e accettazione degli Arbitri

- (a) La segreteria centrale di Camera di Mediazione Nazionale comunica all'Arbitro l'avvenuta nomina. Nei cinque giorni successivi, l'Arbitro deve trasmettere alla Camera di Mediazione Nazionale una dichiarazione con la quale accetta la nomina, di aver letto ed accettato di svolgere l'arbitrato secondo il Regolamento e la dichiarazione di indipendenza.
- (b) Con riferimento alla dichiarazione di indipendenza l'Arbitro deve indicare, precisandone periodo e durata:
 - (i) qualsiasi relazione in essere con le Parti o i loro difensori che sia rilevante ai fini della propria imparzialità e indipendenza;
 - (ii) qualsiasi interesse personale o economico, diretto o indiretto, relativo all'oggetto della controversia;
 - (iii) qualsiasi pregiudizio o riserva in merito alla materia del contendere.
- (c) Camera di Mediazione Nazionale trasmette copia della dichiarazione alle Parti. Ciascuna Parte può comunicare le proprie osservazioni scritte alla Camera di Mediazione Nazionale entro cinque giorni dalla ricezione della dichiarazione.

(d) Decorso il termine previsto dalla precedente lettera (c) l'Arbitro è confermato dalla Camera di Mediazione Nazionale se:

(i) ha inviato una dichiarazione di indipendenza senza precisazioni;

(ii) le Parti non hanno sollevato osservazioni.

(e) In ogni altro caso, Camera di Mediazione Nazionale decide ai fini della conferma dell'Arbitro

(f) La dichiarazione di indipendenza può essere ripetuta nel corso del procedimento arbitrale fino alla sua conclusione, in caso di fatti sopravvenuti o su richiesta della Camera di Mediazione Nazionale

(g) Salvo casi eccezionali e la diversa volontà delle parti, non possono essere nominati Arbitri coloro che sono iscritti a un ordine professionale nello stesso luogo di residenza delle parti in lite e nel luogo di iscrizione all'albo dei relativi consulenti.

Art. 20 Ricusazione degli Arbitri

(a) Ciascuna Parte può depositare un'istanza motivata di ricusazione degli Arbitri per i motivi previsti dal codice di procedura civile, nonché per ogni altro motivo che possa ragionevolmente minare l'imparzialità degli stessi.

(b) L'istanza deve essere depositata presso Camera di Mediazione Nazionale entro dieci giorni dalla ricezione della dichiarazione di indipendenza o dalla conoscenza del motivo di ricusazione.

(c) L'istanza è comunicata agli Arbitri e alle altre Parti da Camera di Mediazione Nazionale che stabilisce il termine per l'invio di eventuali osservazioni.

(d) Le altre Parti possono, entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma precedente, proporre istanza di ricusazione incidentale, pur essendo trascorso il termine per proporre istanza di ricusazione in via principale.

(e) Sull'istanza di ricusazione decide il Consiglio direttivo di Camera di Mediazione Nazionale sentito l'Arbitro ricusato.

Art. 21 Sostituzione degli Arbitri

(a) L'Arbitro è sostituito con la nomina di un nuovo Arbitro nelle seguenti ipotesi:

(i) l'Arbitro rinuncia all'incarico dopo aver accettato;

(ii) l'Arbitro non è confermato;

(iii) Camera di Mediazione Nazionale accoglie l'istanza di ricusazione proposta nei confronti dell'Arbitro;

(iv) Camera di Mediazione Nazionale rimuove l'Arbitro per violazione dei doveri imposti dal Regolamento o per altro grave motivo;

(v) l'Arbitro muore ovvero non è più in grado di adempiere al proprio ufficio per infermità o per altro grave motivo.

(b) Camera di Mediazione Nazionale sospende il procedimento per ciascuna delle ipotesi previste dalla precedente lettera (a).

(c) Il nuovo Arbitro è nominato dalla parte che aveva nominato l'Arbitro da sostituire. Se l'Arbitro non è nominato dalle Parti entro i termini indicati nella convenzione arbitrale o assegnato dalla Camera di Mediazione Nazionale, oppure l'Arbitro nominato in sostituzione deve a sua volta essere sostituito, il nuovo Arbitro è nominato dalla Camera di Mediazione Nazionale

(d) Camera di Mediazione Nazionale determina l'eventuale compenso spettante all'Arbitro sostituito, tenuto conto dell'attività svolta e del motivo della sostituzione.

(e) In caso di sostituzione, il nuovo Tribunale Arbitrale può disporre la rinnovazione totale o parziale del procedimento svoltosi fino a quel momento nel rispetto del termine previsto per l'emissione del lodo.

Art. 22 Costituzione del Tribunale Arbitrale

(a) Camera di Mediazione Nazionale trasmette al Tribunale Arbitrale gli atti introduttivi, con i documenti allegati.

(b) Gli Arbitri si costituiscono in Tribunale Arbitrale entro cinque giorni dalla data di ricezione degli atti e relativi allegati. Tale termine può essere prorogato dalla Camera di Mediazione Nazionale per giustificato motivo.

(c) La costituzione del Tribunale Arbitrale avviene mediante redazione di un verbale datato e sottoscritto dagli Arbitri. Il verbale indica la sede e la lingua dell'arbitrato, e detta le modalità e i termini di svolgimento del procedimento.

(d) In caso di sostituzione degli Arbitri dopo la costituzione del Tribunale Arbitrale, Camera di Mediazione Nazionale trasmette al nuovo Tribunale Arbitrale copia degli atti e dei documenti del procedimento.

Art. 23 Poteri del Tribunale Arbitrale

(a) Il Tribunale Arbitrale può emettere provvedimenti cautelari, urgenti e provvisori, anche di contenuto anticipatorio, nei limiti consentiti dalle norme applicabili. La Parte che, prima dell'inizio dell'Arbitrato o nel corso dello stesso, ottenga dall'autorità giudiziaria competente un provvedimento cautelare deve darne sollecita notizia alla Camera di Mediazione Nazionale, che ne informa prontamente il Tribunale Arbitrale e, se del caso, l'altra Parte.

(b) In caso di litispendenza, il Tribunale Arbitrale può disporre la separazione dei procedimenti, qualora si rendesse necessario tranne nell'ipotesi in cui le domande proposte debbano obbligatoriamente essere decise congiuntamente.

(c) Il Tribunale Arbitrale può disporre tutti i provvedimenti che ritiene opportuno per garantire la rappresentanza o l'assistenza delle Parti.

Art. 24 Ordinanze del Tribunale Arbitrale

(a) Fatta eccezione per quanto previsto in relazione al lodo arbitrale, il Tribunale Arbitrale decide con ordinanza.

(b) Le ordinanze sono pronunciate a maggioranza. Non è necessaria la conferenza personale degli Arbitri.

(c) Le ordinanze devono essere rese per iscritto e possono essere sottoscritte anche dal Presidente del Collegio Arbitrale individualmente.

(d) Le ordinanze del Tribunale Arbitrale sono revocabili.

(e) Se l'ordinanza è stata emessa fuori udienza, essa è comunicata alle Parti con le modalità di cui all'art. 7 del presente Regolamento.

Art. 25 Interpretazione delle norme

(a) Successivamente alla propria costituzione il Tribunale Arbitrale è competente ai fini della risoluzione di eventuali controversie relative all'interpretazione e all'applicabilità del presente Regolamento. La decisione del Tribunale Arbitrale è definitiva.

(b) Qualsiasi questione inerente l'applicazione del presente Regolamento che venga sottoposta a Camera di Mediazione Nazionale, è risolta dal Consiglio direttivo della Camera di Mediazione Nazionale in conformità alle proprie procedure amministrative.

(c) Le controversie riguardanti l'arbitrabilità della controversia, comprese quelle aventi ad oggetto l'esistenza, la validità, l'interpretazione e l'applicabilità della convenzione di arbitrato, sono rimesse alla decisione del Tribunale Arbitrale.

IV. IL PROCEDIMENTO

Art. 26 Incontro preliminare

(a) Su richiesta di Parte o per iniziativa del Tribunale Arbitrale, Camera di Mediazione Nazionale può fissare un incontro preliminare con le Parti o con i loro consulenti legali o rappresentanti avente ad oggetto:

(i) L'esame delle memorie delle Parti e ogni eventuale ulteriore accordo volto a definire l'ambito della controversia o le modalità di svolgimento delle udienze;

(ii) La tempistica delle udienze e le modalità di scambio delle informazioni documentali o memorie;

(iii) Ogni altra questione che possa essere portata all'attenzione del Tribunale Arbitrale dalle Parti.

(b) L'incontro preliminare potrà essere condotto telefonicamente e ripetuto a seconda delle circostanze.

(c) Il Tribunale Arbitrale può richiedere che ciascuna Parte produca delle brevi memorie scritte relative alla propria posizione, unitamente ad una sintesi dei fatti e degli elementi probatori che la Parte intende presentare nonché eventuali deduzioni sulla legge applicabile. Le memorie devono essere depositate presso Camera di Mediazione Nazionale e notificate alle altre Parti, almeno sette giorni prima della data della prima udienza. Eventuali controdeduzioni o ulteriori memorie scritte potranno essere ammesse o richieste a sola discrezione del Tribunale Arbitrale nel rispetto del principio del contraddittorio.

Art. 27 Programmazione e luogo delle udienze

(a) Il Tribunale Arbitrale, dopo essersi consultato con le Parti presenti, stabilirà la data, l'orario ed il luogo delle udienze.

(b) Nel caso in cui una Parte risulti assente, il Tribunale Arbitrale può in ogni caso fissare le udienze senza necessità di ulteriore consultazione con la parte mancante. Alla Parte assente viene notificata la data della prima udienza con preavviso di almeno venti giorni, tranne il caso in cui un minore preavviso sia stato concordato tra le Parti o sia consentito dalla legge.

Art. 28 Le udienze

(a) Le udienze sono fissate dal Tribunale Arbitrale d'intesa con la segreteria della Camera di Mediazione Nazionale e comunicate alle Parti con congruo preavviso.

(b) Le Parti possono comparire alle udienze personalmente o a mezzo dei propri rappresentanti muniti dei necessari poteri ed essere assistite da difensori muniti di procura.

(c) Se una Parte non compare in udienza senza giustificato motivo, il Tribunale Arbitrale, verificata la regolarità della convocazione, può proseguire con lo svolgimento della procedura. In caso di irregolarità nella convocazione, il Tribunale Arbitrale provvede a una nuova convocazione.

(d) Le udienze si concludono con la redazione di un verbale. Il Tribunale Arbitrale può disporre che la redazione del verbale sia sostituita, anche parzialmente, da registrazione con riserva di successiva trascrizione.

Art. 29 Istruzione probatoria

(a) Il Tribunale Arbitrale può disporre l'interrogatorio delle Parti e assumere d'ufficio o su istanza di Parte tutti i mezzi di prova nel rispetto delle norme inderogabili applicabili al procedimento o al merito della controversia.

- (b) Il Tribunale Arbitrale valuta liberamente tutte le prove, salvo quelle che hanno efficacia di prova legale secondo norme inderogabili applicabili al procedimento o al merito della controversia.
- (c) Il Tribunale Arbitrale può delegare un componente del collegio per procedere all'assunzione delle prove ammesse.
- (d) Ove il Tribunale Arbitrale disponga un ordine di comparizione di un testimone, la Parte più diligente provvede al deposito dell'ordinanza nella cancelleria del Tribunale della sede dell'Arbitrato e cura le successive incombenze.
- (e) L'ordinanza del Presidente del Tribunale è depositata dalla Parte più diligente presso la segreteria della Camera di Mediazione Nazionale che ne cura la trasmissione al Tribunale Arbitrale ed alle altre Parti, e provvede agli altri adempimenti eventualmente necessari.
- (f) Il Tribunale Arbitrale, su accordo delle parti, tenuto conto della natura della controversia e di ogni altra circostanza, può disporre l'assunzione anticipata delle testimonianze chiedendo al testimone di fornire, nel termine stabilito, le risposte ai quesiti sui quali deve essere interrogato.

Art. 30 Consulenza tecnica

- (a) Il Tribunale Arbitrale può nominare uno o più consulenti tecnici d'ufficio o chiederne la designazione ad Camera di Mediazione Nazionale
- (b) Il consulente tecnico d'ufficio è soggetto agli stessi obblighi imposti agli Arbitri dal Regolamento ivi inclusi quelli previsti ai fini della ricusazione.
- (c) Il consulente tecnico d'ufficio è tenuto a consentire alle Parti di assistere direttamente, o tramite i loro difensori, alle operazioni di consulenza tecnica.
- (d) In mancanza di nomina di consulenti tecnici d'ufficio, le Parti possono designare dei consulenti tecnici di parte. Le consulenze tecniche svolte in presenza dei consulenti tecnici designati dalle Parti si considerano eseguite in presenza di queste ultime.

Art. 31 Domande nuove

- (a) Il Tribunale Arbitrale decide in merito alle domande nuove proposte dalle Parti nel corso del procedimento, nel caso in cui ricorrano le seguenti circostanze:
 - (i) la Parte, contro la quale la domanda è proposta, dichiara di accettare il contraddittorio o non propone eccezione preliminare di inammissibilità nel merito e il Tribunale Arbitrale non rifiuta espressamente la decisione;
 - (ii) la nuova domanda è oggettivamente connessa con una di quelle oggetto del procedimento arbitrale
- (b) In ogni caso, il Tribunale Arbitrale consente alle altre Parti di replicare per iscritto alle domande nuove, entro un congruo termine.

Art. 32 Intervento volontario e chiamata in causa di un terzo

- (a) In caso di intervento volontario del terzo, quest'ultimo deve proporre apposita domanda, depositando presso la segreteria di Camera di Mediazione Nazionale un atto di intervento avente il contenuto di cui all'art. 9 del presente Regolamento.
- (b) La segreteria centrale di Camera di Mediazione Nazionale trasmette l'atto di intervento alle Parti e al Tribunale Arbitrale. Qualora la domanda proposta con l'atto di intervento non sia compresa nell'ambito di applicazione della convenzione di arbitrato, il Consiglio Direttivo di Camera di Mediazione Nazionale assegna alle Parti ed al Tribunale Arbitrale un termine non superiore a venti giorni per esprimere il proprio consenso. In mancanza di una manifestazione di consenso delle Parti e del Tribunale Arbitrale entro il termine fissato, il Consiglio Direttivo di Camera di Mediazione Nazionale dichiara l'improcedibilità dell'intervento del terzo.
- (c) Il terzo che interviene volontariamente nel processo senza proporre la domanda di cui alla lettera (a) che precede deve depositare presso la segreteria centrale di Camera di Mediazione Nazionale un atto avente il contenuto di cui all'art. 10 del presente Regolamento. La segreteria centrale della Camera di Mediazione Nazionale trasmette l'atto di intervento alle Parti e al Tribunale Arbitrale.
- (d) L'ordinanza con la quale il Tribunale Arbitrale dispone la chiamata in causa del terzo nelle ipotesi in cui ciò sia consentito dalle norme applicabili al procedimento, è trasmessa dalla segreteria centrale della Camera di Mediazione Nazionale al terzo entro cinque giorni lavorativi dalla data del deposito.

Art. 33 Precisazione delle conclusioni

- (a) Quando il Tribunale Arbitrale ritiene il procedimento maturo per la pronuncia del lodo definitivo, dichiara la chiusura dell'istruttoria e invita le Parti a precisare le conclusioni.
- (b) Se lo ritiene opportuno o se una Parte lo richiede, il Tribunale Arbitrale fissa un termine per il deposito di memorie conclusionali. Il Tribunale Arbitrale può, inoltre, fissare ulteriori termini per eventuali memorie di replica e un'udienza di discussione finale.
- (c) Successivamente all'invito del Tribunale Arbitrale a precisare le conclusioni, è fatto divieto alle Parti di proporre nuove domande, procedere con nuove allegazioni, produrre nuovi documenti o proporre nuove istanze istruttorie.
- (d) I commi precedenti si applicano anche nell'ipotesi in cui il Tribunale Arbitrale ritenga di decidere con lodo parziale, nei limiti della controversia oggetto di tale decisione.

Art. 34 Transazione e rinuncia agli atti

Le Parti o i loro difensori comunicano alla segreteria centrale della Camera di Mediazione Nazionale la rinuncia agli atti in caso di transazione o altro motivo, esonerando il Tribunale Arbitrale dall'obbligo di emettere il lodo.

Art. 35 Rinuncia alla fase istruttoria

(a) Le Parti possono rinunciare di comune accordo alla fase istruttoria e chiedere al Tribunale Arbitrale di decidere sulla base delle sole memorie scritte e degli eventuali elementi probatori concordati tra le Parti.

(b) Le deposizioni dei testimoni registrate su qualsiasi supporto o sbobinate sono valide, a condizione che le Parti abbiano avuto l'opportunità di ascoltarle e controinterrogare i testimoni. Il Tribunale Arbitrale ha la facoltà, a sua discrezione, di accettare la deposizione di testi o altre deposizioni registrate anche nel caso in cui le altre Parti non abbiano avuto la possibilità di controinterrogarle, ma può attribuire alle stesse un diverso valore probatorio.

(c) In qualsiasi momento prima dell'emissione del Lodo, il Tribunale Arbitrale può fissare una nuova udienza di propria iniziativa o su istanza di una delle Parti laddove ravvisi un valido motivo. Nel caso di fissazione di tale nuova udienza, i termini per l'emissione del Lodo Arbitrale come previsti dal presente Regolamento, si intendono automaticamente prorogati sino a quando il Tribunale Arbitrale non dichiara conclusa l'udienza stessa.

V. IL LODO

Art. 36 Emissione del lodo

(a) Il Tribunale Arbitrale deve emettere un Lodo Arbitrale definitivo entro trenta giorni dalla data di conclusione della fase istruttoria (o dall'ultima udienza) o, nel caso in cui vi sia stata rinuncia alla fase istruttoria, entro trenta giorni dal ricevimento da parte del Tribunale Arbitrale di tutta la documentazione prodotta dalle Parti e in ogni caso entro centoventi giorni dalla sua costituzione, ponendo fine al procedimento.

(b) I termini previsti dalla precedente lettera (a), oltre che per volontà delle parti, possono essere prorogati per giustificato motivo dal Consiglio Direttivo della Camera di Mediazione Nazionale e possono essere sospesi nei casi espressamente previsti dal Regolamento e in presenza di altro giustificato motivo.

Art. 37 Deliberazione del lodo

Il lodo è deliberato dal Tribunale Arbitrale a maggioranza dei voti. La conferenza personale degli Arbitri è necessaria solo se una delle Parti o uno degli Arbitri lo richieda, oppure se sia altrimenti previsto dalle norme applicabili al procedimento.

Art. 38 Forma e contenuto del lodo

(a) Il lodo è redatto per iscritto e contiene:

(i) l'indicazione degli Arbitri, delle Parti e dei loro difensori;

(ii) l'indicazione della convenzione di Arbitrato;

(iii) l'indicazione della natura rituale o irrituale del lodo, se il procedimento è soggetto alla legge italiana, se la decisione è stata presa secondo diritto o equità;

(iv) l'indicazione della sede dell'arbitrato;

(v) l'indicazione delle domande proposte dalle Parti;

(vi) l'esposizione dei motivi della decisione;

(vii) il dispositivo;

(viii) la decisione sulle spese del procedimento, con riferimento alla liquidazione compiuta dal Consiglio Direttivo della Camera di Mediazione Nazionale e sulle spese di difesa sostenute dalle Parti;

(ix) la data, il luogo e le modalità della deliberazione.

(b) Il lodo è sottoscritto da tutti i membri del Tribunale Arbitrale o dalla maggioranza di essi. In tale ultimo caso, nel lodo viene dato atto dell'impedimento o del rifiuto degli Arbitri che non lo sottoscrivono.

(c) Per ciascuna sottoscrizione devono essere indicati il luogo e la data. Le sottoscrizioni degli Arbitri possono avvenire in luoghi e tempi diversi.

Art. 39 Deposito e comunicazione del lodo

(a) Il Tribunale Arbitrale deposita il lodo presso la segreteria centrale della Camera di Mediazione Nazionale in tanti originali quante sono le Parti più una copia.

(b) La segreteria centrale della Camera di Mediazione Nazionale trasmette ad ogni Parte un originale del lodo entro il giorno successivo alla data del deposito.

Art. 40 Lodo parziale e lodo non definitivo

(a) Il Tribunale Arbitrale emette un lodo parziale quando definisce solo alcuni aspetti della controversia, ovvero alcune delle controversie riunite nel procedimento.

(b) Il Tribunale Arbitrale pronuncia un lodo non definitivo quando risolve una o più questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito e in ogni altra ipotesi consentita dalle norme applicabili al procedimento.

(c) Nelle ipotesi di cui alle precedenti lettere (a) e (b) il Tribunale Arbitrale dispone con ordinanza la prosecuzione del procedimento.

- (d) Il lodo parziale e il lodo non definitivo non modificano il termine di deposito del lodo definitivo, fatta salva la facoltà del Tribunale Arbitrale di richiedere una proroga alla Camera di Mediazione Nazionale
- (e) Al lodo parziale e al lodo non definitivo si applicano le stesse disposizioni previste dal Regolamento per il lodo definitivo. Il lodo non definitivo non include la decisione sulle spese di procedimento e sulle spese di difesa. Il lodo parziale può includere la decisione sulle spese di procedimento e sulle spese di difesa solo se definisce la controversia nei confronti di alcune delle Parti.

Art. 41 Correzione del lodo e controllo dei requisiti formali

- (a) E' ammessa la possibilità di correzione del lodo.
- (b) L'istanza di correzione deve essere depositata presso Camera di Mediazione Nazionale che la trasmette al Tribunale Arbitrale. Il Tribunale Arbitrale decide con ordinanza, sentite le Parti, entro trenta giorni dalla ricezione dell'istanza di correzione.
- (c) In caso di richiesta da parte del Tribunale Arbitrale di verifica del lodo prima della sottoscrizione, Camera di Mediazione Nazionale può segnalare al Tribunale Arbitrale, l'eventuale mancanza di requisiti formali previsti dalla legge.

VI. LE SPESE

Art. 42 Spese

(a) Ciascuna Parte dovrà corrispondere la propria quota *pro-rata* delle competenze e delle spese di Camera di Mediazione Nazionale così come indicate nel tariffario in vigore alla data di inizio dell'Arbitrato, tranne il caso in cui le Parti concordino una diversa ripartizione di oneri e spese. L'accordo della Camera di Mediazione Nazionale per la fornitura dei propri servizi è stipulato con la Parte e con il suo consulente legale, o qualunque altro rappresentante della Parte nell'ambito dell'Arbitrato. Il mancato pagamento degli oneri può determinare una sospensione del procedimento.

(b) La Segreteria centrale di Camera di Mediazione Nazionale richiede che le Parti corrispondano una somma *pro-quota* delle spese per l'Arbitrato precedentemente alla prima udienza, e il Tribunale Arbitrale ha la facoltà di precludere alla Parte non in regola con i pagamenti di produrre prove o presentare istanze durante le udienze. Camera di Mediazione Nazionale ha facoltà di rinunciare alla richiesta del pagamento del deposito per validi motivi. La Segreteria centrale della Camera di Mediazione Nazionale richiede il saldo dei costi del procedimento a seguito della liquidazione finale disposta dal Consiglio Direttivo e prima del deposito del lodo, fissando un termine per i depositi.

(c) Le Parti sono responsabili in solido del pagamento di tutte le spese e costi della procedura arbitrale della Camera di Mediazione Nazionale. Nel caso in cui una Parte abbia corrisposto una quota maggiore di quella ad essa spettante in relazione agli oneri, onorari e spese effettivamente dovuti, il Tribunale Arbitrale potrà disporre con il lodo il pagamento di tali importi alle Parti debtrici.

(d) In caso di mancato pagamento di una Parte dell'importo dovuto, la Segreteria della Camera di Mediazione Nazionale può richiederlo all'altra Parte e fissare un termine per il pagamento.

(e) I costi del procedimento sono composti dalle seguenti voci:

1. onorari della Camera Arbitrale;
2. onorari del Tribunale Arbitrale;
3. onorari dei consulenti tecnici d'ufficio;
4. rimborsi spese della Camera Arbitrale, degli arbitri e dei consulenti tecnici d'ufficio.

Su istanza motivata di parte, il Consiglio Direttivo di Camera di Mediazione Nazionale può ammettere che per gli importi di cui ai commi 1, 2 e 3 sia prestata garanzia bancaria o assicurativa, fissandone le condizioni.

(f) Gli onorari della Camera Arbitrale per l'amministrazione del procedimento sono determinati in base al valore della controversia, secondo le Tariffe allegate al Regolamento (allegato II) che sono parti integranti dello stesso. Possono essere determinati onorari della Camera di Mediazione Nazionale inferiori a quelli previsti nei casi di conclusione anticipata del procedimento. Le attività incluse e quelle escluse dagli onorari di Camera di Mediazione Nazionale sono indicate nell'Allegato III del Regolamento, che è parte integrante del medesimo.

(g) Gli onorari del Tribunale Arbitrale sono determinati in base al valore della controversia, secondo le Tariffe allegate al Regolamento. Nella determinazione degli onorari del Tribunale Arbitrale il Consiglio Direttivo di Camera di Mediazione Nazionale tiene conto dell'attività svolta, della complessità della controversia, della durata del procedimento e di ogni altra circostanza. In casi di conclusione anticipata del procedimento possono

essere determinati onorari inferiori al minimo delle Tariffe. In casi straordinari possono altresì essere determinati onorari inferiori al minimo o superiori al massimo delle Tariffe.

(h) Gli onorari dei consulenti tecnici d'ufficio sono determinati con equo apprezzamento, anche tenendo conto della tariffa professionale, della tariffa giudiziale e di ogni altra circostanza.

(i) I rimborsi spese degli arbitri e dei consulenti tecnici d'ufficio devono essere comprovati dai relativi documenti di spesa. In difetto di loro esibizione, si considerano assorbiti dai relativi onorari.

(l). Ai fini della richiesta dei depositi, la Segreteria della Camera di Mediazione Nazionale può considerare più parti come una sola, tenuto conto delle modalità di composizione del Tribunale Arbitrale o della omogeneità degli interessi delle parti.

VII. ALTRE PROCEDURE OPZIONALI DI ARBITRATO

Art. 43 Arbitrato legato

(a) In qualsiasi momento precedente all'emissione del Lodo Arbitrale, le Parti possono concordare, per iscritto, l'ammontare minimo e massimo del valore di ciascuna domanda o di tutte le domande proposte nell'Arbitrato. Le Parti notificheranno tempestivamente a Camera di Mediazione Nazionale una copia del loro accordo scritto specificando importi massimi e minimi concordati.

(b) Camera di Mediazione Nazionale manterrà confidenziale detto accordo e i relativi importi massimi e minimi concordati non saranno comunicati al Tribunale Arbitrale fatto salvo il previo consenso delle Parti

(c) Nel caso in cui l'ammontare riconosciuto con il Lodo Arbitrale sia pari ad un importo compreso tra il valore minimo e massimo concordato dalle Parti, il Lodo Arbitrale sarà emesso senza necessità di rettifiche. Nel caso in cui l'ammontare riconosciuto con il Lodo Arbitrale sia inferiore all'ammontare minimo concordato dalle Parti, il Lodo Arbitrale verrà riconosciuto per un importo pari a tale valore minimo. Nel caso in cui l'ammontare riconosciuto con il Lodo Arbitrale sia superiore all'ammontare massimo concordato dalle Parti, il Lodo Arbitrale definitivo verrà riconosciuto per un importo pari al tale valore massimo.

Art. 44 Arbitrato con offerta finale

(a) Nel caso in cui le Parti decidano di comune accordo di ricorrere ad una procedura di Arbitrato con offerta finale, almeno sette giorni prima della prima udienza di Arbitrato le Parti si scambiano e forniscono alla Camera di Mediazione Nazionale per iscritto le rispettive proposte sulla quantificazione dei danni che, a seconda delle circostanze, intendono risarcire o richiedere, e che ritengono adeguate.

Camera di Mediazione Nazionale trasmetterà tempestivamente al Tribunale Arbitrale una copia delle proposte delle Parti, fatto salvo il caso in cui le Parti decidano di mantenerle confidenziali nei confronti del Tribunale Arbitrale. In qualsiasi momento precedente alla conclusione della prima udienza di Arbitrato, le Parti possono scambiarsi delle nuove proposte o domande scritte, che sostituiranno le precedenti. Le nuove proposte scritte saranno consegnate alla Camera di Mediazione Nazionale, che le farà pervenire tempestivamente al Tribunale Arbitrale, salvo che non sia diversamente pattuito tra le Parti.

(b) Nel caso in cui il Tribunale Arbitrale sia a conoscenza delle proposte scritte delle Parti, ai fini della decisione tiene conto delle ultime proposte scegliendo quella che riterrà più ragionevole e adeguata.

(c) Nel caso in cui il Tribunale Arbitrale non sia a conoscenza delle proposte scritte delle Parti, emetterà il Lodo Arbitrale, con possibilità di eventuale rettifica successiva al fine di conformarsi il più possibile alle ultime proposte; in tal caso le ultime proposte saranno recepite nel Lodo Arbitrale.

VIII. DISPOSIZIONI FINALI

Art. 45 Riservatezza e privacy

Camera di Mediazione Nazionale e il Tribunale Arbitrale rispettano la natura confidenziale del procedimento e del Lodo Arbitrale, fatto salvo quanto diversamente previsto dalla legge o dall'autorità giudiziaria.

Art. 46 Esclusione di responsabilità

E' esclusa qualsiasi responsabilità in capo al Tribunale Arbitrale e alla Camera di Mediazione Nazionale, ivi inclusi i propri dipendenti o rappresentanti, per qualsiasi azione o omissione connessa allo svolgimento dell'Arbitrato in virtù del presente Regolamento.

ALLEGATO I. CODICE DEONTOLOGICO DELL'ARBITRO

ART. 1 ACCETTAZIONE DEL CODICE DEONTOLOGICO

1. Colui che accetta la nomina ad arbitro in un arbitrato amministrato dalla Camera di Mediazione Nazionale, sia nominato dalla parte, dagli altri arbitri, dalla Camera Arbitrale o da altro soggetto, si impegna a svolgere l'incarico secondo il Regolamento della Camera di Mediazione Nazionale e secondo il presente Codice Deontologico.

2. Il Codice Deontologico si applica anche al consulente tecnico d'ufficio nominato nei procedimenti arbitrali amministrati da Camera di Mediazione Nazionale

ART. 2 ARBITRO NOMINATO DALLA PARTE

L'arbitro nominato dalla parte, che deve rispettare, in ogni fase del procedimento, tutti i doveri imposti dal presente Codice Deontologico, può sentire la parte o il suo difensore in occasione della nomina del presidente del tribunale arbitrale, qualora sia stato incaricato di provvedervi. Le indicazioni fornite dalla parte non sono vincolanti per l'arbitro.

ART. 3 COMPETENZA

L'arbitro, quando accetta, deve essere certo di poter svolgere il proprio incarico con la competenza richiesta dalla sua funzione giudicante e dalla materia oggetto della controversia.

ART. 4 DISPONIBILITÀ

L'arbitro, quando accetta, deve essere certo di poter dedicare all'arbitrato il tempo e l'attenzione necessari, al fine di svolgere e concludere l'incarico nel modo più sollecito possibile.

ART. 5 IMPARZIALITÀ

L'arbitro, quando accetta, deve essere certo di poter svolgere il proprio incarico con la indispensabile imparzialità insita nella funzione giudicante che si appresta a svolgere nell'interesse di tutte le parti, salvaguardando il proprio ruolo da qualunque pressione esterna, diretta o indiretta.

ART. 6 INDIPENDENZA

L'arbitro, quando accetta, deve oggettivamente essere in una situazione di assoluta indipendenza. Egli/ella deve rimanere indipendente in ogni fase del procedimento ed anche dopo il deposito del lodo, per il periodo di eventuale impugnazione dello stesso.

ART. 7 DICHIARAZIONE DI IMPARZIALITÀ E INDIPENDENZA

1. Per garantire la sua imparzialità e indipendenza, l'arbitro, quando accetta, deve rilasciare la dichiarazione scritta prevista dal Regolamento di Camera di Mediazione Nazionale

2. Qualunque dubbio in merito alla opportunità di dichiarare o meno un fatto, una circostanza o un rapporto deve essere risolto a favore della dichiarazione.

3. Il successivo accertamento di fatti, circostanze o rapporti che avrebbero dovuto essere dichiarati può essere valutato da Camera di Mediazione Nazionale come causa di sostituzione dell'arbitro, anche d'ufficio, nel corso del procedimento e di non conferma in un nuovo procedimento.

ART. 8 SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

L'arbitro deve favorire un completo e rapido svolgimento del procedimento. In particolare, deve stabilire i tempi e i modi delle udienze così da consentire la partecipazione delle parti su un piano di totale parità e di assoluto rispetto del principio del contraddittorio.

ART. 9 - COMUNICAZIONI UNILATERALI

L'arbitro deve evitare, in qualunque fase del procedimento, ogni comunicazione unilaterale con qualunque parte o i suoi difensori, senza darne immediata notizia alla Camera Arbitrale perché lo comunichi alle altre parti e agli altri arbitri.

ART. 10 TRANSAZIONE

L'arbitro può sempre suggerire alle parti l'opportunità di una transazione o di una conciliazione della controversia ma non può influenzare la loro determinazione, facendo intendere di avere già raggiunto un giudizio sull'esito del procedimento.

ART. 11 DELIBERAZIONE DEL LODO

L'arbitro deve evitare qualunque atteggiamento ostruzionistico o non collaborativo, garantendo una pronta partecipazione alla fase di deliberazione del lodo. Rimane impregiudicata la sua facoltà di non sottoscrivere il lodo, in caso di deliberazione presa a maggioranza del tribunale arbitrale.

ART. 12 SPESE

1. L'arbitro non può accettare alcun accordo diretto o indiretto con le parti o i loro difensori in relazione all'onorario e alle spese.

2. L'onorario dell'arbitro è determinato esclusivamente da Camera di Mediazione Nazionale secondo le Tariffe fissate dalla stessa, che si ritengono approvate dall'arbitro quando accetta l'incarico.

3. L'arbitro deve evitare spese superflue che possano far aumentare immotivatamente i costi della procedura.

ART. 13 VIOLAZIONE DEL CODICE DEONTOLOGICO

L'arbitro che non rispetta le norme del presente Codice Deontologico è sostituito, anche d'ufficio, da AR.CO.ME. che, a seguito di tale violazione, può anche rifiutarne la conferma in successivi procedimenti.

ALLEGATO II. TARIFFE, ONORARI E COSTI

1) TABELLA DELLE TARIFFE

2) ONORARI della C.M.N.: Attività comprese ed attività escluse

1) TARIFFE ARBITRATO C.M.N.

N.B. Le tariffe/costi sono al netto di IVA ed altri eventuali accessori di legge (es. Cassa previdenza e spese generali 12.5%). I costi indicati sono complessivi e, quindi, da suddividere tra le parti. Eventuali costi di trasferta degli Arbitri sono fatturati a piè di lista.

Diritti di segreteria

ARBITRATO NAZIONALE AMMONTARE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA

Valore della lite	Diritti Amministrativi
Fino a € 1.100,00	€ 30,00
Da € 1.100,01 a € 5.200,00	€ 70,00
Da € 5.200,01 a € 26.000,00	€ 170,00
Da € 26.000,01 a € 52.000,00	€ 340,00
Da € 52.000,01 a € 260.000,00	€ 500,00
Da € 260.000,01 a € 520.000,00	€ 800,00
Oltre € 520.000,00	€ 1.100,00
Valore indeterminabile	€ 340,00

ARBITRATO INTERNAZIONALE AMMONTARE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA

Valore della lite	Diritti Amministrativi
Fino a € 1'100,00	€ 90,00
Da € 1'100,01 a € 5'200,00	€ 210,00
Da € 5'200,01 a € 26'000,00	€ 510,00
Da € 26'000,01 a € 52.000,00	€ 1.020,00
Da € 52'000,01 a € 260'000,00	€ 1.500,00
Da € 260'000,01 a € 520'000,00	€ 2.400,00
Oltre € 520'000,00	€ 3.300,00
Valore indeterminabile	€ 1.020,00

Tariffe Arbitrali

ARBITRO UNICO:

All'arbitro unico è sempre dovuto oltre il rimborso delle spese documentate il seguente onorario:

scaglioni valore		tariffa	
da	a	onorario min.	onorario max
€ 0,01	€ 25.900,00	€ 650,00	€ 1.935,00
€ 25.900,01	€ 51.700,00	€ 1.615,00	€ 3.225,00

€ 51.700,01	€ 103.300,00	€ 2.585,00	€ 5.160,00
€ 103.300,01	€ 258.300,00	€ 5.165,00	€ 10.325,00
€ 258.300,01	€ 516.500,00	€ 9.685,00	€ 25.820,00
€ 516.500,01	€ 2.582.300,00	€ 16.140,00	€ 45.185,00
€ 2.582.300,01	€ 25.822.900,00	€ 16.140,00 oltre 1% della differenza tra il valore della controversia e € 2.582.300,00	€ 45.185,00 oltre 1% della differenza tra il valore della controversia e € 2.582.300,00
Oltre € 25.822.900,00		€ 16.140,00 oltre 0,50% della differenza tra il valore della controversia e € 25.822.900,00	€ 45.185,00 oltre 0,50% della differenza tra il valore della controversia e € 25.822.900,00
valore indeterminabile		€ 1.295,00	€ 10.325,00

COLLEGIO ARBITRALE:

Al collegio arbitrale sono sempre dovute oltre il rimborso delle spese documentate anche il seguente onorario:

(N.B. Al Presidente del Collegio Arbitrale spetta il 40% del compenso, agli altri componenti il 30% ciascuno)

scaglioni valore		tariffa	
da	a	onorario min.	onorario max
€ 0,01	€ 25.900,00	€ 1.940,00	€ 5.160,00
€ 25.900,01	€ 51.700,00	€ 3.875,00	€ 7.745,00
€ 51.700,01	€ 103.300,00	€ 6.460,00	€ 14.200,00
€ 103.300,01	€ 258.300,00	€ 12.915,00	€ 25.820,00
€ 258.300,01	€ 516.500,00	€ 22.595,00	€ 58.100,00
€ 516.500,01	€ 2.582.300,00	€ 41.965,00	€ 116.200,00
€ 2.582.300,01	€ 25.822.900,00	€ 41.965,00 oltre 1% della differenza tra il valore della controversia e € 2.582.300,00	€ 116.200,00 oltre 1% della differenza tra il valore della controversia e € 2.582.300,00
Oltre € 25.822.900,00		€ 41.965,00 oltre 0,50% della differenza tra il valore della controversia e € 25.822.900,00	€ 116.200,00 oltre 0,50% della differenza tra il valore della controversia e € 25.822.900,00
valore indeterminabile		€ 3.230,00	€ 25.820,00

2) ONORARI DI C.M.N.: Attività comprese ed attività escluse

1. Sono comprese negli onorari della Camera di Mediazione Nazionale indicati nelle precedenti Tariffe le seguenti attività:

- a. gestione e amministrazione dei procedimenti arbitrali;
- b. ricevimento e trasmissione degli atti;
- c. controllo di regolarità formale degli atti;
- d. convocazione e ospitalità delle udienze nei propri locali;
- e. presenza del personale alle udienze e verbalizzazione delle udienze

di cui alla lett. d.

2. Sono escluse dagli onorari della Camera di Mediazione Nazionale e **costituiscono voci di pagamento specifico**, qualora richieste, le seguenti attività o servizi:

- a. fotocopie di atti e documenti depositati dalle parti in un numero di copie insufficiente, comprese le eventuali copie di atti e documenti effettuate dalla Segreteria per il consulente tecnico d'ufficio (se superanti l'importo dei diritti di segreteria si deve la differenza).
- b. regolarizzazione dell'imposta di bollo sugli atti (apposizione marche);
- c. registrazione delle udienze e trascrizione dei relativi nastri;
- d. servizi di interpretariato;
- e. videoconferenza;
- f. spese di trasferta del personale della Segreteria eventualmente presente alle udienze che si tengano fuori dai propri locali;
- g. fotocopiatura di atti e documenti in caso di richiesta di ritiro del fascicolo (se superanti l'importo dei diritti di segreteria si deve la differenza).

Modalità di pagamento

I pagamenti devono essere effettuati:

- con **assegno** circolare intestato a 645 S.r.l.;
- mediante **bonifico** bancario, indicando la causale di cui alle lettere precedenti, sul c/c di **UNIPOL Banca Spa intestato a 645 srl:**

IBAN: IT76 M031 2703 2070 0000 0001 271